



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**

Dicembre 2019

Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce

Rapporto sui risultati

Sommario

1	Situazione di partenza	3
2	Procedura di consultazione	3
3	Osservazioni generali.....	3
4	Osservazioni sulle singole disposizioni	4
5	Elenco dei partecipanti alla consultazione.....	6

1 Situazione di partenza

Il Consiglio federale nel suo rapporto intitolato «Obbligo di dichiarazione delle pellicce» e datato 23 maggio 2018¹ (in adempimento dei postulati 14.4286 Bruderer Wyss «Impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali» e 14.4270 Hess Lorenz «Rafforzare la produzione nazionale di pellicce») ha spiegato che in base alle esperienze fatte finora nell'attuazione dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e sulla base dei risultati della valutazione² sono previsti alcuni adattamenti all'ordinanza.

2 Procedura di consultazione

L'11 febbraio 2019 il DFI ha indetto la procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce. La procedura è durata fino al 17 maggio 2019.

Oltre ai Cantoni e all'esecutivo del Principato del Liechtenstein sono stati invitati a partecipare i partiti rappresentati nell'Assemblea federale così come le associazioni mantello a livello svizzero dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché altre 29 organizzazioni e cerchie interessate.

Complessivamente sono pervenuti 49 pareri sulla modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce: 25 da Cantoni, 4 da partiti, 4 da associazioni mantello dell'economia, dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna nonché 16 da altre cerchie interessate. I pareri possono essere consultati nella pagina web: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFI.

Il presente rapporto riporta a titolo riassuntivo i pareri inoltrati in merito alla modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce. Sono dapprima riassunte le osservazioni generali e poi sono illustrati i pareri dettagliati riguardo ai singoli articoli.

3 Osservazioni generali

La revisione dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce è stata sostanzialmente salutata con favore da molti partecipanti alla consultazione e gode di sostegno nella sua forma attuale. Tra questi figurano i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, VD e ZG nonché UDC, Centre Patronal, CacciaSvizzera, SBV-USP e WWF. Essi riconoscono l'importanza del controllo del rispetto delle disposizioni della dichiarazione delle pellicce e ritengono che le modifiche proposte potranno migliorare l'ordinanza attuale. Il PS è contrario al testo in consultazione. Dal canto suo il Partito dell'indipendenza dichiara di avversare per principio l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce perché rifiuta qualsiasi tipo di dichiarazione.

La proposta di introdurre un obbligo di dichiarazione per la vera pelliccia ha raccolto il consenso di praticamente tutti i partecipanti alla consultazione.

Invece gli adeguamenti proposti per la dichiarazione delle forme di allevamento e l'origine dei prodotti di pellicceria hanno suscitato reazioni contrastanti. In particolare la proposta di poter utilizzare l'indicazione «Origine sconosciuta» è stata criticata da parecchie cerchie.

Da diverse parti viene chiesto di aggiungere un avvertimento sul fatto che il pelame non è stato ottenuto nel rispetto delle norme vigenti in Svizzera in materia di protezione degli animali oppure che esso potrebbe provenire da allevamenti dove gli animali subiscono maltrattamenti. Questa richiesta è stata avanzata soprattutto da PS, SVS, PSA, LSCV, HN-FFW, TIR e ZH.

¹ Cfr. [Cifra 5 del rapporto](#)

² Cfr. [Rapporto finale valutazione esterna dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce](#)

Inoltre alcuni partecipanti propongono di sostituire l'attuale ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce con un divieto generalizzato di importazione per i prodotti di pellicceria fabbricati infliggendo dolori o maltrattamenti agli animali. Si tratta di PS, HN-FFW, PSA, LSCV, TIR e Quattro zampe.

I Verdi Liberali suggeriscono anche, in linea con il rapporto sulla valutazione, di introdurre un formulario online per rendere più semplice ed efficiente la notifica all'USAV delle segnalazioni sulle violazioni all'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce. Al Consiglio federale viene chiesto di approntare e attuare al più presto l'analisi citata sulla fattibilità e sull'attuabilità giuridica nonché sull'onere necessario per eseguire il controllo della merce ordinata per corrispondenza o venduta online.

I Cantoni LU, OW e NW nonché Coop, USI, ACS e UCS hanno rinunciato ufficialmente a prendere posizione.

4 Osservazioni sulle singole disposizioni

Art. 2a: Dichiarazione «vera pelliccia»

Per quanto riguarda il nuovo obbligo di dichiarare la vera pelliccia in quanto tale, praticamente tutti i partecipanti alla consultazione concordano sul fatto che la disposizione è opportuna. Soltanto il PS si dice contrario perché teme che una simile dichiarazione possa venire fraintesa come un marchio di qualità facendo così aumentare la domanda.

Art. 4 cpv. 4: Dichiarazione «Origine sconosciuta»

Questa nuova disposizione ha suscitato pareri alquanto contrastanti. Un netto rifiuto è stato espresso dai Cantoni BS e ZH nonché da PS, LSCV, TIR, Swiss Textiles, Quattro zampe, ZTS e dalla Signora Wehrli: tutti chiedono l'eliminazione del capoverso.

Piena approvazione invece è stata dichiarata da questi partecipanti: UDC, Verdi Liberali e Swissfur.

Per contro i seguenti partecipanti suggeriscono di stabilire determinate condizioni per l'uso della denominazione d'origine «Origine sconosciuta». HN-FFW propone di permetterne l'uso solo se è possibile comprovare in maniera inconfutabile di non disporre di alcuna indicazione più precisa sull'origine. LSCV sostiene che una simile dichiarazione andrebbe consentita unicamente per i prodotti che erano già sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce. A detta di PS e SVS, se si userà la denominazione «Origine sconosciuta» sarà necessario aggiungere che la pelliccia o il prodotto di pellicceria potrebbero provenire da un allevamento dove gli animali subiscono maltrattamenti. Secondo PSA e WWF introducendo la denominazione d'origine «Origine sconosciuta» bisognerebbe incaricare l'USAV di sorvegliare in che modo viene utilizzata. Occorre infatti essere in grado di individuare eventuali abusi, per apportare le contromisure adeguate.

Art. 5 cpv. 2 lett. b, 2^{bis} e cpv. 3: forme di allevamento da dichiarare

Sulle nuove formulazioni proposte al capoverso 2 lettera b e al capoverso 2^{bis} a proposito delle forme di allevamento le opinioni divergono notevolmente. Da un lato vi sono alcuni sostenitori convinti delle definizioni proposte (cfr. qui sopra le osservazioni generali). D'altro canto però sono stati inoltrati anche numerosi suggerimenti per arrivare a una definizione più precisa e più trasparente dei modi di ottenimento. Infine certi partecipanti si sono dichiarati contrari ai modi di ottenimento proposti.

Ad esempio Swiss Textiles ritiene che le precisazioni proposte sono ancora troppo generiche e chiede quindi di specificarle meglio.

Il concetto di «allevamento in gruppo» è stato tematizzato da più parti. ZTS, LSCV, Quattro zampe e TIR sostengono che - così come nel Commento relativo alla modifica dell'ordinanza - anche nel testo dell'ordinanza occorrerebbe definire il termine «Allevamento in gruppo senza gabbie con fondo a griglia». Per voler essere corretti, gli allevamenti in gruppo su fondi a

griglia andrebbero quindi dichiarati come «Allevamento in gabbie con fondo a griglia». Sempre secondo le stesse organizzazioni, per motivi legati alla trasparenza bisogna dichiarare chiaramente in quanto tali anche le forme di caccia e di detenzione che in Svizzera sono proibite. Questo in analogia con la dichiarazione delle uova, come sancito nell'articolo 4 dell'ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ODAgr; RS 916.51).

Swissfur, benché fondamentalmente favorevole, puntualizza comunque che i due termini «allevamento in gruppo» e «gabbie con fondo a griglia» sono stati messi in una correlazione troppo stretta, mentre in realtà si tratta di due approcci molto diversi. Nelle gabbie vi sono regolarmente delle scatole di legno per la nidificazione dove gli animali possono ritirarsi. Perciò per gli animali da allevamento Swissfur propone la seguente formulazione: «allevamento in gruppo» o «allevamento in gabbie con fondo a griglia» oppure «allevamento in gabbie con fondo a griglia e con scatola di legno per la nidificazione».

A proposito delle forme speciali di allevamento per conigli, Delimpex suggerisce di sostituire le forme proposte da dichiarare con: a. conforme alla protezione degli animali, secondo gli articoli 64+65 OPAn (RS 455.1) nonché b. NON conforme alla protezione degli animali. Inoltre ZTS propone di fare un'importante distinzione tra «allevamento in gruppo su lettiera» in box commisurato alle esigenze degli animali (solitamente animali da ingrasso) e «detenzione individuale su lettiera» in box non commisurata alle esigenze degli animali (di solito animali da allevamento o selezione delle razze). Il PS si dice contrario alla regolamentazione proposta per i conigli.

Infine il Canton ZH suggerisce di redigere un nuovo capoverso 2 lettera c aggiungendo anche la «caccia svizzera» come modo di ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria. Questo metodo per l'ottenimento di pellicce è infatti in linea con i requisiti stabiliti dalla legge sulla protezione degli animali (RS 455). Inoltre in tal modo si verrebbe incontro alle richieste del postulato Hess 14.4270 «Rafforzare la produzione nazionale di pellicce». Anche SBV-USP e CacciaSvizzera citano il postulato Hess in senso analogo.

La regolamentazione proposta al capoverso 3 (per le situazioni in cui è impossibile risalire al modo di ottenimento) viene respinta dai seguenti partecipanti alla consultazione che propongono invece di stralciare il capoverso senza riscriverlo: Quattro zampe, PSA, TIR, LSCV e la Signora Wehrli.

ZTS ritiene inoltre che occorre elencare unicamente i termini negativi ed eliminare i termini positivi o che abbelliscono la realtà. Il PS propone che per un simile caso la dichiarazione debba essere la seguente: «Origine sconosciuta: può provenire da animali tenuti in allevamenti che comportano maltrattamenti». HN-FFW appoggia la proposta presentata a condizione che si possa comprovare inconfutabilmente l'impossibilità di risalire all'esatta origine.

Il Canton ZH suggerisce anche che occorrerebbe obbligare l'USAV a elaborare avvertimenti e definizioni significativi sui singoli modi di ottenimento (ad es. le condizioni in termini di spazio a disposizione degli animali): tali avvertimenti e definizioni devono essere facilmente reperibili online (ad es. con codice QR sull'etichetta) e devono essere paragonabili agli standard applicati nei Paesi dell'EU.

Art. 7 cpv. 1 Indicazione della dichiarazione sul prodotto di pellicceria

Il completamento dell'attuale articolo 7 capoverso 1 con l'indicazione che si tratta di vera pelliccia è visto con favore dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Unicamente il Canton Neuchâtel e Swiss Textiles chiedono che la dichiarazione venga apposta in una forma duratura sull'oggetto in vendita.

Suggerimenti e proposte sulle disposizioni che non sono state poste in consultazione

Art. 4 cpv. 3

LSCV, TIR e la Signora Wehrli ritengono che questo articolo deve essere cancellato.

Art. 6

LSCV, TIR e la Signora Wehrli chiedono che l'articolo sia soppresso senza sostituzione. Secondo loro è arbitrario e non giustificato materialmente sottoporre all'obbligo di dichiarazione soltanto i tre pelami presenti in maggiore quantità: in tal modo si rischia di snaturare in parte l'ordinanza. Per tutti i prodotti che contengono più di tre pelami diversi, i consumatori non sarebbero più in grado di decidere in piena consapevolezza se dare il proprio sostegno (oppure no) a forme di produzione che comportano dolori e maltrattamenti per gli animali.

Art. 9

L'organizzazione LSCV precisa che avrebbe molto gradito una modifica dell'articolo 9 al fine di migliorare l'attuazione - a sua detta insufficiente - dell'attività di controllo dell'USAV: così si centrerebbe meglio l'obiettivo generale dell'ordinanza, che consiste in una buona informazione dei consumatori.

Art. 10 cpv. 4

LSCV, TIR e la Signora Wehrli chiedono che l'USAV in ogni caso di contestazione avvii in parallelo al procedimento amministrativo anche un procedimento penale. Inoltre è stata avanzata la seguente proposta per modificare questo paragrafo: «Se la dichiarazione irregolare non viene corretta entro 30 giorni a partire dal giorno in cui l'USAV ne ha informato la persona competente, allora l'USAV dispone la rettifica della dichiarazione».

Articoli 11 e 12

ZTS propone sia un aumento consistente della tariffa oraria sia emolumenti più elevati in particolare nei casi di violazioni ripetute alla legislazione. Questo allo scopo di ottenere un effetto dissuasivo.

5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

AI	Canton Appenzello Interno, Landammann e Standeskommission
AR	Canton Appenzello Esterno, Consiglio di Stato
AG	Canton Argovia, Dipartimento sanità e socialità
BE	Canton Berna, Consiglio di Stato
BL	Canton Basilea-Campagna, Consiglio di Stato
BS	Canton Basilea-Città, Ufficio cantonale veterinario / veterinario cantonale
FR	État de Fribourg, Consiglio di Stato
GE	Repubblica e Cantone di Ginevra, Consiglio di Stato
GL	Canton Glarona, Dipartimento economia DVI, economia e lavoro
GR	Canton Grigioni, governo
LU	Canton Lucerna, Dipartimento sanità e socialità
NE	Repubblica e Cantone di Neuchâtel, Consiglio di Stato
NW	Canton Nidwaldo, Consiglio di Stato
OW	Canton Obwaldo, Consiglio di Stato
SG	Canton San Gallo, governo
SH	Canton Sciaffusa, Consiglio di Stato
SO	Canton Soletta, Consiglio di Stato

SZ	Canton Svitto, Consiglio di Stato
TG	Canton Turgovia, Consiglio di Stato
TI	Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato
UR	Canton Uri, Consiglio di Stato
VD	Canton Vaud, Consiglio di Stato
VS	Canton Vallese, Consiglio di Stato
ZG	Canton Zugo, Consiglio di Stato
ZH	Canton Zurigo, Consiglio di Stato

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale e ulteriore partito

Verdi Liberali	Partito Verde Liberale della Svizzera
PS / SP	Partito Socialista Svizzero / Parti socialiste suisses / Sozialdemokratische Partei Schweiz
UDC	Unione Democratica di Centro
up!	Partito dell'indipendenza

3. Associazioni mantello a livello svizzero (economia, Comuni, Città e regioni di montagna)

USI	Unione svizzera degli imprenditori
SBV-USP	Unione Svizzera dei Contadini
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
UCS	Unione delle Città Svizzere

4. Altre organizzazioni

cP	Centre Patronal
Coop	Cooperativa Coop
Delimpex	Delimpex AG
HN-FFW	Helvetia Nostra - Fondazione Franz Weber
SVS	Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri
CacciaSvizzera	CacciaSvizzera
LSCV	Lega svizzera contro la sperimentazione animale e per i diritti dell'animale
LSCV (DE/FR)	Schweizer Liga gegen Tierversuche und für die Rechte des Tieres / Ligue Suisse contre l'expérimentation animale et pour les droits des animaux
PSA	Protezione Svizzera degli Animali
Swiss Textiles	Swiss Textiles: Federazione tessile svizzera
SwissFur	SwissFur: Associazione professionale svizzera della pellicceria
TIR	Fondazione per gli animali nella legge («Stiftung für Tier im Recht»)
QUATTRO zampe	QUATTRO zampe Fondazione per la protezione degli animali
WWF	World Wildlife Fund Svizzera
ZTS	Società Protezione Animali Zurigo («Zürcher Tierschutz»)

5. Persona privata

Signora Wehrli	Signora Claudine Wehrli
----------------	-------------------------

Totale: 49 pareri